SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. **200.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1º luglio 2004.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1541 dell'Agenzia ippica di Sassari di «Patteri Giovanni & C. s.n.c.». Pag. 7

Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 giugno 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Atina . . . . Pag. 8

DECRETO 17 giugno 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Trieste . . . . Pag. 10

DECRETO 1º luglio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Morsella», in Vigevano . . . . Pag. 11

DECRETO 1º luglio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra . . . . . . Pag. 11

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GI.BA. - Soc. coop. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 luglio 2004.

Inserimento nell'elenco 1, allegato al decreto 18 dicembre 1995, della garanzia prestata alla Banca del Salento da Prato Franco a favore della cooperativa «La Vinicola del Salento», in Campi Salentina . . . . Pag. 12

DECRETO 16 luglio 2004.

Approvazione delle modifiche dello statuto sociale del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del medesimo Consorzio, e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 13

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 8 giugno 2004.

Proroga del biglietto integrato per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano fino al 31 dicembre 2004 . . . . Pag. 14

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 737.876,00 . . . . Pag. 14

DECRETO 24 giugno 2004.

Modifica contrattuale di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Flores (Guatemala) Pag. 18

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 19

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino», in Rossano . . Pag. 20

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'«Istituto Figlie di Maria Custodia Nostra», in Casape. . Pag. 20

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla casa di procura dell'«Istituto delle Suore Francescane di Maria», in Roma . . . . Pag. 20

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «SS. Nicola e Leone di Corigliano», in Corigliano Scalo . . . . Pag. 21

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli «Serve del Cuore Immacolato di Maria», in Cava de' Tirreni, località S. Cesareo . . . Pag. 21

Ministero dell'economia e delle finanze:

Attribuzione del bene immobile appartenente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) della regione Abruzzo . . Pag. 21

Attribuzione del bene immobile appartenente alla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti della regione Abruzzo . . . . Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e proposta del relativo disciplinare di produzione. Pag. 21

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Montescaglioso . . . . Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Fontaniva . . . . Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Termoli . . . . Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Guglionesi . . . . Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in San Giovanni Teatino . . . . Pag. 24

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Termoli . . . . Pag. 25

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Chieti. . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 11 . . Pag. 25

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 27

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini», in Rho . . . . Pag. 28

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «L.A.P.I. - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», in Prato . . . . Pag. 29

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Elletipi S.r.l.», in Ferrara. . . . . Pag. 29

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina. . . . . Pag. 29

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. **200.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover esprimere alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi dell'articolo 139-*bis* dello stesso regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2.

Attività formative

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Attività formative

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».

Art. 3.

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con-

cernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così composto:

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

bb) un esperto della "piccola industria";

cc) un esperto della "proprietà edilizia".».

Art. 4.

Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalità, specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le attività di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».

Art. 5.

Certificato di prevenzione incendi

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Certificato di prevenzione incendi

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».

Art. 6.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali. che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— La legge 26 luglio 1965, n. 966, reca: «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento».

— La legge 18 luglio 1980, n. 406, reca: «Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, reca: «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, reca: «Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari».

— La legge 7 dicembre 1984. n. 818, reca: «Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, reca: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dal presente decreto.

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). — 1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'art. 11 del presente decreto e così composta:*

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

bb) un esperto della "piccola industria";

cc) un esperto della "proprietà edilizia".

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

04G0234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 2004.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1541 dell'Agenzia ippica di Sassari di «Patteri Giovanni & C. s.n.c.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'atto di adesione formalizzato in data 31 ottobre 2002, sottoscrivendo, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e di uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, una dichiarazione secondo lo schema previsto nell'allegato *D* al decreto interdirigenziale 6 giugno 2002;

Considerato che con nota prot. n. 44699 del 21 ottobre 2003 la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1541, è stata informata delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito di comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 e di inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale più volte citato;

Preso atto che la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1541 del comune di Sassari, sebbene, con nota del 29 ottobre 2003, abbia comunicato di voler aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione contabile, non ha sin'ora ottemperato al versamento delle somme dovute sia a titolo di quote di prelievo che di imposta unica; somme, peraltro già sollecitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con successive note (prot. n. 2004/7597 dell'11 febbraio 2004 e prot. n. 2004/22641 del 23 aprile 2004), con le quali se ne intimava il pagamento, e, peraltro, rimaste senza riscontro. In particolare risulta omesso il versamento, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2004, e relativo alla prima rata delle quote di prelievo (pari a € 33.038,93), maggiorato dei relativi interessi (pari a € 2.354,02), così come previsto dall'art. 4 del decreto interministeriale 10 ottobre 2003, il versamento a saldo per quote di prelievo (pari a € 47.054,20) relativo all'anno 2003, nonché il versamento a saldo per quote di prelievo (pari a € 40.140,80) relativo al corrente anno;

Considerato, inoltre, che con varie note, di contenuto similare, lo stesso concessionario comunicava alla suddetta amministrazione l'intento di procedere alla compensazione dei debiti per quote di prelievo relative agli anni fino al 2002 e per l'anno 2003, con la corrispondente somma liquidata con il lodo arbitrale pronunciato in data 26 maggio 2003 dal collegio arbitrale presieduto dal prof. Adolfo Di Majo e che, successivamente, ribadiva di aver operato la compensazione per un importo di € 35.392,95, delle somme dovute per la prima rata delle quote di prelievo per gli anni 2000-2002 e di aver versato, per saldo quote di prelievo relative all'anno 2003, la somma di € 5.881,77, compensando l'importo di € 47.054,20 con i pretesi crediti derivanti dal lodo sopramenzionato;

Ritenuto che questa Amministrazione non reputa opportuno procedere a compensazione dei summenzionati importi, trattandosi di lodo arbitrale, non ancora esecutorio e, quindi, non vincolante fra le parti, e che, peraltro, non si è ritenuto di poter soddisfare la richiesta di rateazione, formulata dal medesimo concessionario e contenuta nella nota, datata 27 marzo 2004, sia per il parere negativo espresso dall'U.N.I.R.E., titolare degli interessi economici, che per la mancanza di valide giustificazioni, in presenza della disciplina tassativa ed inderogabile dettata dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003;

Ritenuto, inoltre, che l'adesione al citato decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, ha determinato la novazione dei rapporti obbligatori tra le parti, ridefinendo, in senso più favorevole per i concessionari, le condizioni economiche per i soggetti che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse; per cui, anche sotto tale profilo, appare inaccoglibile la pretesa di compensazione di cui sopra;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la ditta Agenzia ippica di Sassari di Patteri Giovanni & C. s.n.c., con sede legale in Sassari, via Marsiglia n. 1, dalla concessione n. 1541 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Sassari.

2. Si avverte che questa amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonché un importo pari al quindici per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, nonché le somme dovute per l'anno 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali
AMBROSIO

04A07733

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 giugno 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Atina.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del-

l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003 e del 17 maggio 2004 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Atina, in provincia di Frosinone, prot. n. 871/2201 del 28 gennaio 2004, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Atina alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. ENEA/UDA Sisten/2004/23557 del 13 aprile 2004 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Atina e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Atina vanno attribuiti 2127 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Atina, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	E	2127	490	Atina

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07667

DECRETO 17 giugno 2004.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Trieste.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003 e del 17 maggio 2004 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista le lettere del sindaco del comune di Trieste prot. n. 13-1/2-2-03/1 (6085) PG140426 e 13-17/2-04/1 (2706) PG61931 rispettivamente del 28 agosto 2003 e del 7 aprile 2004, con le quali, nel trasmettere i dati climatici su base giornaliera relativi al periodo ottobre-aprile del decennio 1993-2002 rilevati sul territorio del comune di Trieste dall'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche con sede in Trieste, e certificati dal medesimo istituto, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Trieste alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot n. ENEA/UDA Sisten/2004/25168 del 20 aprile 2004 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Trieste e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Trieste vanno attribuiti 2102 gradi-giorno e va modificata da D ad E la relativa zona climatica;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Trieste sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
TS	E	2102	2	Trieste

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A07668

DECRETO 1° luglio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «La Morsella», in Vigevano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «La Morsella», con sede in Vigevano (Pavia) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Domenico Fazzini;

Vista la relazione del commissario governativo datata 25 maggio 2004 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Domenico Fazzini, commissario governativo della società cooperativa «la Morsella», con sede in Vigevano (Pavia), sono prorogati per ulteriori quattro mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 1° luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07589

DECRETO 1° luglio 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione del commissario governativo datata 8 giugno 2004 con la quale il commissario governativo espone delle problematiche rimaste irrisolte relativamente alla stipula degli atti notarili;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati fino al 31 dicembre 2004.

Roma, 1° luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07590

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GI.BA. - Soc. coop. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GI.BA. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 19 febbraio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Raffaele Catri di Treviglio (Bergamo), registro società n. 02687010161, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Valter Rinaldi, nato a Bergamo il 26 luglio 1967 con residenza in Brembilla (Bergamo), via Magnavacche, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07898

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2004.

Inserimento nell'elenco 1, allegato al decreto 18 dicembre 1995, della garanzia prestata alla Banca del Salento da Prato Franco a favore della cooperativa «La Vinicola del Salento», in Campi Salentina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione con modificazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 recante interventi in favore dell'economia, che recita «le garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono stati fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soci di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti di collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 2 gennaio 1996 n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Viste le sentenze del Tar Lazio n. 4050/2000 e n. 8911/2000 che hanno respinto i ricorsi proposti da Luigi Bozzi ed altri per l'annullamento del decreto 2 febbraio 1994, n. 80161 e del decreto 2 ottobre 1995 n. 83667;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 5500 del 19 luglio 2001, che ha accolto gli appelli proposti da Luigi Bozzi ed altri avverso le suddette sentenze n. 4050/2000 e n. 8911/2000;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2003, con il quale le garanzie prestate da Luigi Bozzi e Prato Franco al Banco di Napoli e alla Cassa di Risparmio di Puglia a favore della cooperativa «La Vinicola» del Salento, sono state inserite nell'elenco delle garanzie ammissibili allegato al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1995, mentre è rimasta esclusa la garanzia prestata da Prato Franco alla Banca del Salento;

Considerato che il Consiglio di Stato con decisione n. 3002 de 17 febbraio 2004 ha accolto il ricorso proposto dagli eredi di Prato Franco avverso il predetto mancato inserimento;

Verificata la sussistenza delle fideiussioni rilasciate da Prato Franco alla Banca del Salento a favore della cooperativa «La Vinicola del Salento»;

Decreta:

La garanzia prestata alla Banca del Salento da Prato Franco a favore della cooperativa «La Vinicola del Salento», con sede in Campi Salentina (Lecce), è inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 nella identica posizione n. 549 assunta dalla garanzia prestata alla stessa Banca Salentina da Bozzi Luigi, come da decreto n. 50151 del 15 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 13 luglio 2004

Il direttore generale: SERINO

04A07802

DECRETO 16 luglio 2004.

Approvazione delle modifiche dello statuto sociale del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola approvato con decreto ministeriale 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del medesimo Consorzio, e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 24 aprile 2002, concernente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che stabilisce che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente;

Vista l'istanza prot. n. 04048 del 24 marzo 2004 presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara, via Andrea Costa n. 5/c, riguardante la modifica allo statuto approvato con decreto 24 aprile 2002;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Ritenuto di poter accogliere la predetta modifica in quanto conforme alla vigente normativa;

Decreta:

Articolo unico

È accolta la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e conseguentemente l'art. 10 del predetto statuto è così modificato:

«All'art. 10 *(Recesso, decadenza ed esclusione)* sono riportate le seguenti integrazioni: quarto comma: «In ogni caso di recesso il recedente non ha alcun diritto alla restituzione né della quota di ammissione né del contributo associativo versati»; decimo e undicesimo comma: «Il socio escluso dovrà risarcire eventuali

danni accertati. In ogni caso il socio decaduto o escluso non ha alcun diritto alla restituzione né della quota di ammissione né del contributo associativo versati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07617

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 giugno 2004.

Proroga del biglietto integrato per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano fino al 31 dicembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il D.D.G. 31 luglio 2002 concernente l'istituzione di un biglietto integrato di 10,00 euro per la visita della Pinacoteca di Brera, il Cenacolo Vinciano e il Museo teatrale alla Scala, prorogato fino al 31 dicembre 2003 con D.D.G. 2 gennaio 2003;

Vista la nota n. 16590 del 10 ottobre 2003 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio di Milano, concernente la richiesta di proroga dell'iniziativa per il 2003 e relativo D.D.G. 25 novembre 2003;

Viste le osservazioni della Corte dei conti, di cui al rilievo n. 38 del 25 febbraio 2004 e successivo rilievo n. 87 del 21 maggio 2004;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2004 l'emissione del biglietto integrato di 10,00 euro per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera e nel Museo teatrale alla Scala di Milano, inclusi nel circuito di visita dei musei milanesi.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 giugno 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 359

04A07551

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 737.876,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 16 dicembre 2003, 20 febbraio 2004, riportate ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il completamento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economica e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'obiettivo 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento, è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché gli eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di € 737.876,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obittivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3531/F del 21/03/2002 Comitato del 24/02/2004

- Progetto di Formazione

  Titolo: Qualità di radioterapia, mediante IMRT e 3DCRT e definizione di class solution in base alle patologie e agli stati di malattia

  Inizio: 03/11/2003

  Durata Mesi: 12

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica di Aniello Morrone e C.
  CASERTA (CE)

- Costo Totale ammesso Euro 922.345,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	922.345,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	922.345,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	737.876,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07632

DECRETO 24 giugno 2004.

Modifica contrattuale di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali nn. 293 dell'8 maggio 2000, 645 del 14 maggio 2002, 712 del 9 luglio 2002, 107 del 14 aprile 1999, 719 del 23 ottobre 2000, 389 del 20 giugno 2000, 678 del 28 giugno 2001, 1865 del 12 dicembre 2002, 1426 del 16 ottobre 2002, 1033 del 17 luglio 2002 e 1864 del 12 dicembre 2002, con i quali il Lanificio di Tollegno S.p.a. pr. n. 873, la CCPL - Consorzio cooperative di produzione e lavoro pr. n. 5787, Telecom Italia Lab S.p.a. pr. n. 5205, 2411, 8593, 22544, 5228, 2812 e la Telecom Italia S.p.a. pr. n. 4127/1, 4286/1 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 27 aprile 2004, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

873 *Lanificio di Tollegno S.p.a. - Tollegno (Biella).*

Progetto di un sistema profondamente innovativo per garzare tessuti lanieri anche di grande pregio.

Rispetto a quanto decretato in data: 8 maggio 2000 e 14 maggio 2002.

Variazione della durata della ricerca 44 mesi (30 aprile 2000 - 31 dicembre 2002).

Ammortamento in n. 17 rate semestrali (1° luglio 2003 - 1° luglio 2011), con il prolungamento di otto mesi della durata della ricerca.

5787 *CCPL - Consorzio cooperative di produzione e lavoro - Reggio Emilia.*

Messa a punto di un processo di produzione di imballaggi per alimenti in polietilene tereftalato espanso ad alto punto di fusione.

Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2002.

Variazione di titolarità: da CCPL S.c.r.l. a Coopbox Europe S.p.a.

5205 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Preparazione e sviluppo della figura professionale di «sistemista in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 14 aprile 1999.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

2411 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Formazione di n. 24 tecnici sistemistici in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 23 ottobre 2000.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

8593 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Preparazione e sviluppo della figura professionale di sistemista per telecomunicazioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 giugno 2000.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

22544 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Preparazione e sviluppo della figura professionale di «sistemista in telecomunicazioni».

Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

4127/1 *Telecom Italia S.p.a. - Torino.*

Accesso a larga banda a servizi Internet di nuova generazione per la clientela di massa.

Rispetto a quanto decretato in data: 28 giugno 2001.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

4286/1 *Telecom Italia S.p.a. - Torino.*

Rete e servizi Internet di nuova generazione.

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

5228 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Tecnici sistemisti in telecomunicazioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

2812 *Telecom Italia Lab S.p.a. - Torino.*

Preparazione e sviluppo della figura professionale di sistemista in telecomunicazioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002.

Variazione di titolarità: da Telecom Italia S.p.a. alla nuova Telecom Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A07634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Flores (Guatemala)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

Il signore Vittorio Russi, agente consolare onorario a Flores, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti dipendenti dall'apertura di successione in italia;

5. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

6. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

9. assistenza ai connazionali;

10. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A07548

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.15385-XV.J(3628) del 17 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Carica di controminamento subacquea cm 107 CAP-DOA» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056, 1. 1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10401-XV.J(2922) del 17 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 11» (peso netto g 476) è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Misilmeri (Palermo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4388-XV.J(3743) del 17 giugno 2004, i manufatti esplosivi denominati:

sbruffo Chiarappa stelle e rendini C.45 (peso netto g 130);

sbruffo Chiarappa stelle e fischi C.45 (peso netto g 110);

sbruffo Chiarappa stelle e rendini C.60 (peso netto g 170);

tonante Chiarappa C.60 (peso netto g 130),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Chiarappa Nicola, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in San Severo (Foggia), località Basciani, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8829-XV.J(3669) del 26 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore pioggia argento» (peso netto g 417,50) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Balbissero torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15384-XV.J(3631) del 17 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Carica di controminamento subacquea CM 107 IM CAP-DOA» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0056, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2783-XV.J(3726) del 17 giugno 2004, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come più avanti indicato:

colpo completo Panzerfaust Heat-Ra DM 22: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0006, 1.1E;

sistema di lancio per colpo Panzerfaust Heat-Ra DM 22: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0272, 1.1C;

testa di guerra Heat-Ra DM 22: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0168, 1.1D;

corpo carico del colpo Panzerfaust Heat-Ra DM 22: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0168, 1.1D;

carica precursore del colpo Panzerfaust Heat-Ra DM 22: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0483, 1. 1D;

capsula decreto ministeriale 1477: II categoria - gruppo «B» con numero ONU 0042, 1.1D;

spoletta BD AZ DM 861: V categoria - gruppo «B» con numero ONU 0368, 1.4S.

I suddetti prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2784-XV.J(3725) del 17 giugno 2004, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, su istanza della Simmel Difesa S.p.a., con stabilimento in Colleferro (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come più avanti indicato:

accenditore del motore del missile Iris - T (MSI) anche denominato MSI Iris - T: V categoria - gruppo «B»; numero ONU 0315, 1.3G;

MID Iris - T: I categoria - gruppo «B»; numero ONU 0272, 1.3C;

Pyrogen Charge Iris - T: I categoria - gruppo «B», numero ONU 0272, 1.3C.

I suddetti prodotti sono destinati ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8830-XV.J(3668) del 26 maggio 2004, il manufatto esplosivo denominato «Pyro PG 25 calibro 75 di colore luce bianca» (peso netto g 417,50) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Balbissero Torinese (Torino), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15383-XV.J(3627) del 17 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Testa di servizio per siluro pesante A 184 caricato con esplosivo HBX 3 - DIS. W 022312 C» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0221, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

Con decreto ministeriale n. 557/B.388-XV.J(1/2004) CE(1) del 13 maggio 2004, gli esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S.
0394	trinitroresorcina (TNR) tipo W	1.1D	II - gruppo «A»
0394	trinitroresorcina (TNR) tipo P	1.1D	II - gruppo «A»

Sull'imballaggio di tali esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale - attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice Bond S.r.l., con sede in Anagni (Frosinone) ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. 0080.EXP.02.0060 del 5 novembre 2002, rilasciato dell'ente notificato francese «Ineris» su richiesta della «SNPE - Division Poudres et Explosifs - 12, Quai Henry IV F-75181 Paris Cedex 04 - France». Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso la «SNPE - Poudres et Explosifs - Etablissement De Sorgues, 146, Route D'Avignon B.P. 311 F-84706 Sorgues - France».

Con decreto ministeriale n. 557/B.9679-XV.J(3621) del 24 giugno 2004, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono riconosciuti, su istanza della Aermacchi S.p.a., con sede legale in Venegono Superiore (Varese), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come appresso indicato:

P/N 51772-2 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-12 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-13 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-14 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-15 TLX (P/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-16 TLX (P/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-17 TLX (HE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51411-1 initiator assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0012, 1.4S;

P/N 30903962 explosive cartridge assy: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0276, 1.4C;

P/N 30903963 explosive cartridge assy: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0276, 1.4C;

P/N 51494-1 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51494-2 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-1 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-2 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-3 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-4 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-5 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-6 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-7 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51493-8 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51413-3 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-1 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-2 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-5 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-6 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-7 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-8 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-10 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51412-11 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51772-1 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-1 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-2 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-3 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-4 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-5 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51831-6 TLX assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51374-1 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

PIN 51249-1 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51249-3 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51250-2 TLX (LE/LE) assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51271-1 initiator assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51057-1 initiator lanyard actuated: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0012, 1.4S;

P/N 51060-1 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51060-2 severance assembly: II categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51061-1 SMDC assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51061-2 SMDC assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51061-6 SMDC assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51081-1 FCDC assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51081-2 FCDC assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51059-2 initiator assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S;

P/N 51058-1 manifold assembly: V categoria - gruppo «B» - numero ONU 0367, 1.4S.

I suddetti prodotti sono destinati ad impieghi militari.

04A07579

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino», in Rossano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Parrocchia S. Teresa di Gesù Bambino», con sede in Rossano (Cosenza).

04A07552

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'«Istituto Figlie di Maria Custodia Nostra», in Casape

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica all'«Istituto Figlie di Maria Custodia Nostra», con sede in Casape.

04A07553

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla casa di procura dell'«Istituto delle Suore Francescane di Maria», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla casa di procura dell'«Istituto delle Suore Francescane», con sede in Roma.

04A07554

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «SS. Nicola e Leone di Corigliano», in Corigliano Scalo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia «SS. Nicola e Leone di Corigliano», con sede in Corigliano Scalo (Cosenza).

04A07555

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli «Serve del Cuore Immacolato di Maria», in Cava de' Tirreni, località S. Cesareo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica all'associazione pubblica di fedeli «Serve del Cuore Immacolato di Maria», con sede in Cava de' Tirreni (Salerno), località S. Cesareo.

04A07556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attribuzione del bene immobile appartenente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) della regione Abruzzo.

Con decreto 8 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Abruzzo è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 l'attribuzione all'Ispettorato generale enti disciolti (I.G.E.D.) del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, ubicato a Pescara - corso Vittorio Emanuele, n. 10 di proprietà dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

04A07524

Attribuzione del bene immobile appartenente alla Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti della regione Abruzzo.

Con decreto 11 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Abruzzo è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale enti disciolti (I.G.E.D.) dei beni immobili e dei relativi beni mobili in esso allocati, ubicato all'Aquila - via Collemaggio, n. 5 e Cagnano Amiterno «località la Torre» di proprietà della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti.

04A07525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROERO».

Art. 1.

Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

vino rosso:

— «Roero»;

— «Roero» riserva;

vino bianco:

— «Roero» Arneis;

— «Roero» Arneis spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione «Roero» senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo da 95 a 98%;

Arneis da 2 a 5%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 3%.

La denominazione «Roero» Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del «Roero» più idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le provincie di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per frazione S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, Carle; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Carbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Cera fino alla ferrovia Alba-Bra prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Mase e la strada vicinale del Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo-fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;

altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord per il vino rosso a Docg «Roero»;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini, I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Docg «Roero» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
Roero	8	12,00% vol.
Roero Arneis	10	10,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo devono essere:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
Roero	7,2	12,50% vol.
Roero Arneis	9	11,00% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
Roero	4,3	12,50% vol.
Roero Arneis	5,4	11,00% vol.

al quarto anno

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
Roero	5	12,50% vol.
Roero Arneis	6,3	11,00% vol.

al quinto anno

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	5,8	12,50% vol.
Roero Arneis	7,2	11,00% vol.

al sesto anno

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	6,5	12,50% vol.
Roero Arneis	6,1	11,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;

2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
Roero	70%	56 hl/ha
Roero Arneis	70%	70 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

(facoltativo).

Vini	Durata mesi	Di cui almeno in legno mesi	Decorrenza
Roero	20	6	1° novembre
Roero riserva	32	6	dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Vini	Data
Roero	1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve
Roero riserva	1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve

6. È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso «Roero» più giovane a vino rosso «Roero» più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis più giovane a vino bianco «Roero» Arneis più vecchio o viceversa.

7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione del vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o granato;

odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;

sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol.; «Roero» con menzione «vigna»: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino;

odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;

sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00% vol.; «Roero» Arneis con menzione «vigna»: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: elegante e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

4. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Docg «Roero» per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,5 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. È vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

04A07616

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Montescaglioso

Con decreto n. 760 in data 9 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 299, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Montescaglioso (Matera), distinto nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 72 — a confine con le particelle 349, 364 e 366 — di circa mq 420.

04A07526

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Fontaniva

Con decreto n. 60842 in data 9 aprile 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 298, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Fontaniva (Pordenone), distinto nel Catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 26 — mappali 169 e 170 — di complessivi mq 671, non più utile ai fini della bonifica.

04A07527

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Termoli

Con decreto n. 747 in data 24 marzo 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 301, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli (Campobasso), distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 35 — particella n. 548 — di complessivi mq 220, non più utile ai fini della bonifica.

04A07528

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Guglionesi

Con decreto n. 752 in data 24 marzo 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 297, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Guglionesi (Campobasso), distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 70 — particella n. 185 — di complessivi mq 2000, non più utile ai fini della bonifica.

04A07529

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in San Giovanni Teatino

Con decreto n. 7410 in data 23 marzo 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 303, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Giovanni Teatino (Chieti) località Dragona, censito nel N.C.T. dello stesso comune al foglio n. 18 — particella n. 4459 (ex 617/parte) — di mq 275, non più utile ai fini della bonifica.

04A07530

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Termoli

Con decreto n. 7409 in data 23 marzo 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 302, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli, provincia di Campobasso, distinto nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 54 — mappale n. 98 — di mq 270, non più utile ai fini della bonifica.

04A07531

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in Chieti

Con decreto n. 7384 in data 23 marzo 2004 del Ministero delle politiche agricole di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004 al registro n. 2, foglio n. 300, è trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti, distinto nel catasto al foglio n. 51 — particella n. 4143 — di mq 245, non più utile ai fini della bonifica.

04A07532

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 11

Con decreto n. 34315 del 21 giugno 2004, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Falerna (Catanzaro) - imprese impegnate nei lavori di adeguamento alle norme C.N.R./80, tipo 1/A dell'autostrada SA-RC Tronco 3, tratto 1, lotto 1 tra i km 304+200 e km 312+400 per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 34316 del 21 giugno 2004, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caserta - imprese impegnate nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Marcianise, per il periodo dal 31 maggio 2002 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34317 del 21 giugno 2004, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Messina - imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada Messina-Palermo - Lotto 28 - «Piana» in località Motta d'Affermo, per il periodo dal 27 settembre 2002 al 26 dicembre 2004.

04A07562

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 34272 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Touring Editore, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 34273 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Grafimedia, con sede in Lecce, unità di Lecce e San Giorgio Ionico (Lecce), per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 14 aprile 2004.

Con decreto n. 34274 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano, per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 ottobre 2004.

Con decreto n. 34275 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Editoriale FVG, con sede in Udine, unità di Trieste, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 34276 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 5 febbraio 2000 al 4 agosto 2000.

Con decreto n. 34277 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 settembre 2004.

Con decreto n. 34278 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CCS, con sede in Roma, unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34279 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calze Ros-Mary & Co. Sardinia, con sede in Siniscola (Nuoro), unità di Siniscola (Nuoro), per il periodo dal 12 dicembre 2003 all'11 giugno 2004.

Con decreto n. 34280 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Datitalia Processing ora Gepin Datitalia, con sede in Napoli ora Roma, unità di Napoli, Palermo, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 34281 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Forauto in liquidazione, con sede in Cambiano (Torino), unità di Cambiano (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34282 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Schiavi, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 34283 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. M.C.F., con sede in Moretta (Cuneo), unità di Pancalieri (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34284 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nuova BPK, con sede in Vignolo (Cuneo), unità di Vignolo (Cuneo), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 34285 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eurolites, con sede in Ormea (Cuneo), unità di Località Isola Perosa (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34286 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c.p.a. Pastis C.N.R.S.M., con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per il periodo dal 20 febbraio 2004 al 19 febbraio 2005.

Con decreto n. 34287 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Officina Meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 34288 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Vibac, con sede in Ticineto (Alessandria), unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34289 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Calzaturificio Unicap di Leonardo Pasquale, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34290 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Centotex, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), unità di Spinetoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005.

Con decreto n. 34291 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ciscra, con sede in Roma, unità di Villanova del Ghebbo (Rovigo), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 luglio 2004.

Con decreto n. 34292 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo COIN, unità di Milano, via Olimpia, Milano, via Torino, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 2 settembre 2000.

Con decceto n. 34293 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 settembre 2004.

Con decreto n. 34294 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pressindustria, con sede in Milano, unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34295 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. M.D.A. Confezioni, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 34296 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Mongrando (solo uffici divisionali) (Biella), Praia a Mare (solo reparto tessitura) (Cosenza), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con dereto n. 34297 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Aprilia, con sede in Noale (Venezia), unità di Noale e Scorzé (Venezia), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 34298 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. OL-CI, con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), Sommariva del Bosco (Cuneo), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34299 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c.r.l. Laboratori della Fondazione, con sede in Bari, unità di Bari, Lecce, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34300 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sisma, con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34301 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. M. F. Metallurgiche Frossasco, con sede in Volvera (Torino), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34302 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. CO.ME. CART., con sede in San Mauro Torinese (Torino), unità di Cuneo, San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34303 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Syntex, con sede in Palermo, unità di Sant'Agata di Militello (Messina), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 26 febbraio 2005.

Con decreto n. 34304 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bopa grandi biglietterie, con sede in Milano, unità di Bari, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Venezia-Mestre (Venezia), Verona per il periodo dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34305 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mandelli sistemi - Gruppo Riello sistemi,con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 34306 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Riello sistemi - Gruppo Riello sistemi, con sede in Minerbe (Verona), unità di Minerbe (Verona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34307 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Hera, con sede in Agrigento, unità di Cammarata - Cant. Cannamosca (Agrigento), Riesi - Contrada Cipolla (Caltanissetta), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 3 dicembre 2003.

Con decreto n. 34308 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Dea, con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone) per il periodo dal 6 giugno 2004 al 5 dicembre 2004.

Con decreto n. 34309 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in Roma, unità di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona, per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34310 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Telecontrolli, con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34311 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tintoria di Quaregna, con sede in Quaregna (Biella), uniutà di Quaregna (Biella) per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34312 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Sadricani, con sede in Villa di Serio (Bergamo) unità di Villa di Serio (Bergamo), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34313 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.a.s. Impresa F. Bosco di Bosco A. Ricciardi S. & C., con sede in Pontecagnano, (Salerno), unità di Ponte Cagnano (Salerno), per il periodo dal 23 febbraio 2004 al 21 gennaio 2005.

Con decreto n. 34314 del 21 giugno 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Lear Corporation, con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1° marzo 2003 al 3 agosto 2003.

04A07559

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 34231 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuova Panetto e Petrelli, con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2006.

Con decreto n. 34232 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. CCS, con sede in Roma, unità di Pomezia (Roma),per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34233 del 21 giugno 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Calze Ros-Mary & CO.Sardinia, con sede in Siniscola (Nuoro), unità di Siniscola (Nuoro), per il periodo dal 12 dicembre 2003 al 11 giugno 2004.

Con decreto n. 34234 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Datitalia Processing ora Gepin Datitalia, con sede in Napoli ora Roma - unità di Napoli e Palermo, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 34235 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Forato, in liquidazione, con sede in Cambiano (Torino), unità di Cambiano (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 34236 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Schiavi, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2005.

Con decreto n. 34237 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. M.C.F., con sede in Moretta (Cuneo), unità di Pancalieri (Torino), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34238 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Nuova BPK, con sede in Vignolo (Cuneo), unità di Vignolo (Cuneo), per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 12 gennaio 2005.

Con decreto n. 34239 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Eurolites, con sede in Ormea (Cuneo), unità di località Isola Perosa (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34240 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCPA Pastis C.N.R.S.M., con sede in Brindisi, unità di Brindisi, per il periodo dal 20 febbraio 2004 al 19 febbraio 2005.

Con decreto n. 34241 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Officina meccanica Sigma, con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 19 aprile 2004 al 15 aprile 2005.

Con decreto n. 34242 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Vibac, con sede in Ticineto (Alessandria), unità di L'Aquila, per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 agosto 2005.

Con decreto n. 34243 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.n.c. Calzaturificio Unicap di Leonardo Pasquale, con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 30 novembre 2004.

Con decreto n. 34244 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Centotex, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno), unità di Spinetoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005.

Con decreto n. 34245 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Ciscra, con sede in Roma, unità di Villanova del Ghebbo (Rovigo), per il periodo dal 26 gennaio 2004 al 25 gennaio 2006.

Con decreto n. 34246 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Gruppo Coin, unità di Milano-via Olimpia, Milano-via Torino, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 2 settembre 2000.

Con decreto n. 34247 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Belleli Energy, con sede in Mantova, unità di Mantova, per il periodo dal 15 marzo 2004 al 14 marzo 2006.

Con decreto n. 34248 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Pressindustria, con sede in Milano, unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34249 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. M.D.A. Confezioni, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 19 gennaio 2004 al 18 gennaio 2005.

Con decreto n. 34250 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Mongrando (solo uffici divisionali) (Biella) e Praia a Mare (solo reparto tessitura) (Cosenza), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34251 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Aprilia, con sede in Noale (Venezia), unità di Noale e Scorzè (Venezia), per il periodo dal 1º dicembre 2003 al 30 novembre 2005.

Con decreto n. 34252 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. OL-CI, con sede in Torino, unità di Rivalta di Torino (Torino), Sommariva del Bosco (Cuneo), per il periodo dal 5 gennaio 2004 al 4 gennaio 2005.

Con decreto n. 34253 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCRL Laboratori della fondazione, con sede in Bari, unità di Bari e Lecce, per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 34254 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sisma, con sede in Schio (Vicenza), unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 34255 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. M.F. Metallurgiche Frossasco, con sede in Volvera (Torino), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2005.

Con decreto n. 34256 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. CO.ME.CART., con sede in San Mauro Torinese (Torino), unità di Cuneo e San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34257 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Syntex, con sede in Palermo, unità di Sant'Agata di Militello (Messina), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 26 febbraio 2005.

Con decreto n. 34258 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Bopa Grandi biglietterie, con sede in Milano, unità di Bari; Firenze; Genova; Milano; Palermo; Roma; Torino; Venezia-Mestre e Verona, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 34259 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Mandelli Sistemi - Gruppo Riello Sistemi, con sede in Piacenza, unità di Piacenza, per il periodo dal 13 aprile 2004 al 12 aprile 2005.

Con decreto n. 34260 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Riello sistemi - Gruppo Riello Sistemi, con sede in Minerbe (Verona), unità di Minerbe (Verona), per il periodo dal 26 aprile 2004 al 25 aprile 2005.

Con decreto n. 34261 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Hera, con sede in Agrigento, unità di Cammarata - Cant. Cannamosca (Agrigento) e Riesi - contrada Cipolla (Caltanisetta), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 3 dicembre 2003.

Con decreto n. 34262 del 21 giugno 2004, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Dea, con sede in Guarcino, (Frosinone), unità di Guarcino, (Frosinone), per il periodo dal 6 giugno 2004 al 4 dicembre 2004.

Con decreto n. 34263 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta CNC - Consorzio nazionale concessionari, con sede in Roma, unità di Ancona; Bari; Bologna; Cagliari; Catanzaro; Firenze; Milano; Napoli; Palermo; Roma; Torino e Verona, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 34264 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Telecontrolli, con sede in Napoli, unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 1º marzo 2004 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 34265 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Tintoria di Quaregna, con sede in Quaregna (Biella), unità di Quaregna (Biella), per il periodo dal 9 febbraio 2004 all'8 febbraio 2005.

Con decreto n. 34266 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sadricam, con sede in Villa di Serio (Bergamo), unità di Villa di Serio (Bergamo), per il periodo dal 5 aprile 2004 al 4 aprile 2005.

Con decreto n. 34267 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Impresa F. Bosco di Bosco A. Ricciardi S. & C., con sede in Pontecagnano (Salerno), unità di Pontecagnano (Salerno), per il periodo dal 22 gennaio 2004 al 21 gennaio 2005.

Con decreto n. 34268 del 21 giugno 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Onama c/o Lear Corporation, con sede in Milano, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 3 agosto 2004.

04A07561

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto di ricerche e collaudi M. Masini», in Rho.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «Istituto ricerche e collaudi M. Masini», con sede in Rho (Milano) è stato

abilitato quale organismo di certificazione, ispezione e prova per le famiglie di prodotti di cui al mandato CEN M/103 (isolanti termici per l'edilizia) CEN M/113 (pannelli a base di legno) CEN M/106 (blocchi di gesso) CEN M/103 (isolanti termici per l'edilizia) CEN M/116 (malte per le opere murarie) CEN M/132 (leganti per massetti) CEN M/118 (canali di raccolte acque) CEN M/100 (prodotti prefabbricati di calcestruzzo) CEN M/101 (accessori per serramenti), e CEN M/109 (sistemi di rilevazione e di segnalazione di incendio).

04A07630

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «L.A.P.I. - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», in Prato.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «L.A.P.I. - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», con sede in Prato è stato abilitato quale organismo di certificazione, ispezione e prova per le famiglie di prodotti di cui al mandato CEN M/103 (Isolanti termici per l'edilizia) CEN M/113 (Pannelli a base di legno) CEN M/106 (Blocchi di gesso).

L'abilitazione rilasciata completa la valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

04A07629

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Elletipi S.r.l.», in Ferrara

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «Elletipi S.r.l.», con sede in Ferrara è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per le famiglie di prodotti «aggregati» sulla base del mandato CEN M/125 e «geotessili e prodotti affini» sulla base del mandato CEN M/107.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

04A07628

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria Igea Marina è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «aggregati» sulla base del mandato CEN M/125.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2004 l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria Igea Marina è stato abilitato quale organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «camini e relativi rivestimenti esterni in calcestruzzo, laterizio, ceramica ed in metallo», sulla base del mandato CEN M/105.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno.

04A07627

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401184/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 8 0 7 *

€ 0,77